



COMUNE DI VITERBO

SETTORE 4 - SVILUPPO ECONOMICO LOCALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE - STATISTICA - ENTRATE
TRIBUTARIE - SERVIZI AL CITTADINO - CITTADINANZA ATTIVA E PARTECIPAZIONE
Polizia Amministrativa e Pubblici Esercizi

ORDINANZA SINDACALE

N. 29 del 23-06-2025

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI CONSUMO E VENDITA DI ALCOL IN ALCUNE AREE DELLA CITTA'

LA SINDACA

Visto l'art. 50 comma 5 del T.U.E.L che dispone "(...). *Le medesime ordinanze [contingibili e urgenti] sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti (...)*";

Considerato che sono stati registrati in alcune zone della città episodi di tensione territoriale che hanno richiesto l'azione delle forze dell'ordine, anche solo come presenza di personale in casi di mediazione e risoluzione di diverbi;

Valutato che già in passato si sono verificati, in particolare del centro storico della Città e nelle vie limitrofe, avvenimenti che hanno suscitato e continuano a suscitare un forte allarme sociale;

Dato atto che detti fenomeni interessano da tempo il centro storico cittadino, inteso come tutta l'area ricompresa all'interno della cinta muraria, Viale Trento e zone limitrofe, e la frazione di Bagnaia, con particolare riferimento all'area denominata Piazza Don Egisto Fatiganti, Valle Pierina e scalette di accesso a Piazza XX Settembre;

Atteso che, al fine di porre rimedio a tale fenomeno si è già provveduto alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa con la Prefettura di Viterbo relativo al "Controllo di Vicinato" nonché all'emanazione di apposita ordinanza sindacale c.d. "Antibivacco";

Considerato che il fenomeno è tutt'ora presente e che continua a provocare un forte allarme sociale;

Vista l'urgente necessità di porre rimedio a siffatta situazione che sta provocando un chiaro pregiudizio al decoro e vivibilità urbana delle aree sopra identificate;

Ritenuto che sussistano le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alla peculiarità del tempo e del luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare.

e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio, del decoro e della vivibilità urbana di cui si è detto, e che, pertanto, si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza *extra ordinem* adottata ai sensi dell'articolo 50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Valutato necessario ed opportuno un intervento teso a disciplinare e limitare la vendita ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle aree individuate sino al 30 settembre 2025, ferma restando, in caso di mutamento dei presupposti di necessità ed urgenza, la possibilità di intervenire per modificare le misure che si intendono adottare con la presente ordinanza, ed eventualmente adottare specifici correttivi;
Atteso che l'aumentata concentrazione degli esercizi commerciali di vicinato (minimarket) e di somministrazione che vendono bevande alcoliche nelle aree cittadine sopra individuate ha comportato l'alterazione delle normali condizioni di equilibrio di convivenza civile, tra esercenti, residenti ed avventori e che sono stati registrati numerosi episodi di ubriachezza manifesta;

Dato atto che scopo della presente ordinanza è la realizzazione di un rinnovato equilibrio tra soggetti titolari di diritti contrapposti, da una parte gli esercenti devono poter esercitare la propria attività in modi proficuo e dall'altra residenti e turisti che hanno diritto ad un ambiente sicuro e vivibile;

Ritenuto, stante quanto sopra, ritenuto che in questa fase sia prevalente la necessità di tutelare il diritto alla sicurezza di residenti e turisti, andando ad arginando le concrete situazioni di rischio, ampiamente documentate negli atti istruttori e creando le condizioni per contrastare e prevenire il degrado urbano e tutelare la tranquillità delle persone;

Rilevato che il consumo di alcolici contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia degli avventori e dei frequentanti le aree sotto meglio specificate, abbassandone i freni inibitori con conseguente mancanza di controllo del tono della voce e delle espressioni verbali, perdita di controllo, abbandono di bottiglie di vetro, che possono costituire pericolo e diventare strumenti di offesa in caso di diverbi;

Atteso che l'abuso di alcol genera, inoltre, comportamenti irrispettosi verso lo spazio pubblico, in termini di pulizia, igiene, attenzione verso gli arredi urbani, provocando una situazione di degrado per i residenti e per i frequentatori della zona;

Valutato che l'adozione di misure di limitazione oraria per la vendita di bevande alcoliche e il divieto di consumo delle stesse sulle aree pubbliche nella zona in argomento siano misure efficaci al fine di prevenire, fronteggiare e contrastare le problematiche di cui sopra;

Visti:

- Il Codice Penale
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 *“Modifiche al sistema penale”*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *“Riforma della disciplina relativa al settore del*

commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125 “*Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcolcorrelati*”;
- la Legge Regionale del Lazio 21/2006 “*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*”;
- la Legge 48/2017, di conversione del D.L. 14/2017;

Considerato che

- Sulla base del suo Statuto, il Comune di Viterbo ispira la sua azione all'ordinata convivenza civile (art. 2 co. 1 lett. “a”), alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata (art. 2 co. 1 lett. “d”) nonché al sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone;
- le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo/abuso di alcol hanno assunto, con l'approvazione della l. 125/2001 “*Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati*”, la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici, specialmente da parte della popolazione giovanile, al fine di evitare il verificarsi di episodi che minacciano la quiete, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini e dei turisti;
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato – rigettando la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione – che “*Questa Corte ha costantemente negato che “sia configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale*”;
- la Corte Costituzionale con sentenza n. 220/2014 ha evidenziato come non sia preclusa al Comune la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, quando sussistono comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute;

Ritenuto di dover provvedere in tal senso, vista l'urgente necessità di intervenire al fine di contrastare detto fenomeno;

ORDINA

a decorrere dal 23 giugno e sino al 30 settembre 2025 nelle aree pubbliche o assoggettate ad uso pubblico, situate all'interno del centro storico cittadino, inteso come tutta l'area ricompresa

all'interno della cinta muraria; in Viale Trento e zone limitrofe; nella frazione di Bagnai, con particolare riferimento all'area denominata Piazza Don Egisto Fatiganti, Valle Pierina e scalette di accesso a Piazza XX Settembre.

- **il divieto su suolo pubblico di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, dalle ore 16.00 alle ore 07.00, nonché il divieto di detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori di qualsiasi materiale privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate;**
- **il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, rivolto a tutti, compresi gli esercizi commerciali e quelli di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale n. 22 del 06/11/2019 e dei loro dehors/padiglioni, gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita, gli esercenti attività artigianali etc., dalle ore 21.00 alle ore 07.00;**

AVVERTE CHE

- *salvo che il fatto non costituisca più grave reato*, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissato in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento, alla cui irrogazione provvederà il Corpo di Polizia Locale e le Forze di Polizia;
- in caso di reiterata violazione delle disposizioni della presente ordinanza da parte di *esercizi commerciali o di somministrazione* potranno trovare applicazioni le previsioni degli artt. 10 e 100 del T.U.L.P.S.;
- la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, per la parte in cui l'ordine è diretto a destinatari individuabili attraverso la notifica puntuale della stessa, comporta il loro *deferimento all'Autorità Giudiziaria, per la violazione dell'art. 650 c.p.*, con salvezza delle ulteriori previsioni della vigente normativa, in relazione all'eventuale concorso in altri reati ravvisabile come conseguenza indiretta della violazione;
- all'atto della contestazione della violazione, qualora il trasgressore invitato a conferire l'oggetto della violazione (es. bottiglia, lattina etc.) negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio informatico;
- che la presente ordinanza sia trasmessa al Corpo di Polizia Locale per il controllo dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

- che la presente ordinanza, sia trasmessa al Prefetto di Viterbo per i successivi atti di competenza.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Viterbo, 23-06-2025

L'ESTENSORE
DOTT.SSA ILARIA GUANCINI

LA SINDACA
DOTT.SSA CHIARA FRONTINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005